

Centrale "Federico II" di Brindisi

progr.	Ambito	Doc.	Prescrizione	Proposta di condizione di modifica temporanea	Motivazione della Proposta	Dati di controllo AIA e riferimenti BAT/ Norma Europea
1	Sistemi di trasporto	<p>AIA n. 84 del 21/04/2020</p> <p>PIC Pag 75 Par.8.3</p> <p>PMC ISPRA 2021/38309 del 15/07/2021 Pag 20 Par. 1.2</p>	<p>PIC</p> <p>7) Il Gestore dovrà specificare nel sistema di gestione ambientale le modalità, le tempistiche di ricorso al trasporto su gomma del carbone lungo la strada interna che va dall'area ex Sardelli alla Centrale di Brindisi sud, in caso di arresto e/o manutenzione del nastro che in ogni caso non potrà superare complessivamente il 12% del quantitativo annuo di carbone utilizzato. Dal conteggio delle percentuali indicate dovranno essere escluse le quantità addebitabili a situazioni di emergenza derivanti da eventi esterni, di tipo naturale, di eccezionale gravità: al verificarsi di situazioni di tale tipo, il Gestore dovrà darne comunicazione per iscritto all'Autorità di Controllo e ad ARPA Puglia nel minor tempo tecnicamente possibile, e dovrà altresì registrarli inserendoli nell'ambito del report annuale previsto dal PMC.</p> <p>PMC</p> <p>In riferimento alle modalità di movimentazione del carbone, qualora in caso di arresto e/o manutenzione del nastro il Gestore effettui trasporto su gomma lungo la strada interna che va dall'area ex Sardelli alla centrale di Brindisi sud, quest'ultimo dovrà predisporre un report mensile nel quale dovranno essere riportate la quantità di carbone trasportata nel mese su strada, la quantità totale di carbone trasportata nel mese e la percentuale relativa. Tale report mensile deve essere inviato all'Autorità di Controllo, all'ARPA Puglia, alla Provincia e al Comune, e deve essere riportato nel Report annuale. Inoltre, nel Report annuale dovranno essere riportate la quantità di carbone trasportata su strada nell'anno, la quantità totale di carbone trasportata nell'anno e la percentuale relativa. Dal conteggio delle percentuali sopra indicate dovranno essere escluse le quantità addebitabili a situazioni di</p>	<p>Si richiede lo stralcio della prescrizione n.7 del PIC per il solo periodo di validità della deroga. In particolare, si richiede di non computare nel calcolo della percentuale, il quantitativo di carbone trasportato su gomma lungo la strada interna (c.d. "trasporto lungo") durante il periodo di deroga. Si precisa altresì che ai fini del calcolo della percentuale relativamente al periodo di non applicazione della deroga, nel computo si includerà l'intero quantitativo di carbone utilizzato nello stesso anno di riferimento.</p> <p>Per quanto concerne quanto indicato nel PMC, non si richiedono modifiche temporanee.</p>	<p>Ferma restando la volontà del Gestore di utilizzare regolarmente il nastro trasporto carbone, la deroga richiesta consentirebbe la continuità di approvvigionamento del carbone dal molo ai carbonili coperti (c.d. Dome) e la velocizzazione delle operazioni di scarica del combustibile da nave in caso di rotture accidentali del nastro stesso, garantendo il corretto reintegro di combustibile nei Dome necessario per le finalità dell'articolo 5-bis c.2 del DL 14 del 25/02/2022 e s.m.i. (c.d. "Decreto Ucraina").</p> <p>Si precisa inoltre che il limite al trasporto carbone su gomma è previsto solo nel provvedimento AIA di Brindisi e che la normativa italiana, le BAT-AEL/Bref e altra normativa europea non prevedono analoghi limiti.</p>	<p><u>AIA</u>: % di carbone trasportato su gomma lungo la strada interna</p> <p><u>BAT-AEL/BRef</u>: Nessuno</p> <p><u>Norma Europea</u>: Nessuno</p>

Centrale "Federico II" di Brindisi

progr.	Ambito	Doc.	Prescrizione	Proposta di condizione di modifica temporanea	Motivazione della Proposta	Dati di controllo AIA e riferimenti BAT/ Norma Europea
			<p>emergenza derivanti da eventi esterni, di tipo naturale, di eccezionale gravità.</p> <p>Infine, il Gestore deve registrare i casi in cui si verificano situazioni di emergenza derivanti da eventi esterni di tipo naturale, di eccezionale gravità, che comportano il ricorso al trasporto su gomma del carbone, lungo la strada interna che va dall'area ex Sardelli alla centrale di Brindisi sud.</p> <p>In particolare, per tali eventi deve essere riportata la causa, la durata del periodo di emergenza, il quantitativo di carbone trasportato su gomma. Tali dati dovranno essere inseriti nel Report annuale.</p>			
2	Rifiuti	<p>AIA n. 84 del 21/04/2020</p> <p>PIC Pag 91 Par. 8.8</p> <p>PMC ISPRA 2021/38309 del 15/07/2021 Pag 55 Par. 5</p>	<p>PIC 49) Il Gestore, per le categorie di rifiuto dichiarate, ha la facoltà di avvalersi del deposito temporaneo purché venga garantito il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), e 5) della lettera bb) al comma 1 dell'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.</p> <p>PMC N.A.</p>	<p>Limitatamente ai rifiuti di processo: ceneri leggere (EER 10.01.02), ceneri pesanti (EER 10.01.01), gessi (EER 10.01.05) e fanghi (EER 10.01.20/10.01.21) si richiede di estendere da tre a nove mesi il limite temporale di deposito temporaneo previsto dall'art. 183 e art. 185 bis del D. Lgs. 152/2006.</p>	<p>La richiesta di deroga deriva dall'incremento della produzione dei rifiuti di processo (ceneri leggere, ceneri pesanti, gessi e fanghi), conseguente alla massimizzazione dell'impiego dell'impianto di Brindisi per le finalità dell'articolo 5-bis c.2 del DL 14 del 25/02/2022 e s.m.i. (c.d. "Decreto Ucraina"), nonché dalla ridotta disponibilità degli impianti autorizzati al recupero e/o smaltimento dei sopra citati rifiuti di processo, sia in Italia che all'estero. Infatti, la progressiva riduzione della produzione di energia elettrica da carbone, in linea con gli obiettivi del PNIEC, ha visto negli ultimi anni un considerevole ridimensionamento dei volumi di conferimento di tali rifiuti, con conseguente irreversibile adeguamento dei processi produttivi di destinazione (es. produzione cemento e calcestruzzo) verso altre materie prime al fine di non utilizzare più tali rifiuti. Resta fermo l'impegno del Gestore di proseguire con la ricerca di nuovi destini.</p> <p>Si precisa inoltre che, il Gestore farà ricorso al conferimento in discarica dei rifiuti di processo solo nei casi in cui non sarà possibile il conferimento degli stessi ad impianti di recupero (per es. impianti di produzione cemento, calcestruzzo, ecc.), per raggiunti limiti autorizzativi dei propri</p>	<p><u>AIA:</u> Durata del deposito temporaneo dei rifiuti di processo</p> <p><u>BAT-AEL/BRef:</u> Nessuno</p> <p><u>Norma Europea:</u> Massimo 1 anno Direttiva 2008/98/CE Direttiva 1999/31/CE</p>

Centrale "Federico II" di Brindisi

progr.	Ambito	Doc.	Prescrizione	Proposta di condizione di modifica temporanea	Motivazione della Proposta	Dati di controllo AIA e riferimenti BAT/ Norma Europea
					depositi e/o limiti del processo di produzione. Si specifica che il limite temporale di deposito temporaneo rifiuti è previsto solo dalla normativa italiana e che le BAT-AEL/Bref e altra normativa europea non prevedono analoghi limiti temporali.	
3	Emissioni in atmosfera	AIA n. 84 del 21/04/2020 PIC Pag 81 Par. 8.6 PMC ISPRA 2021/38309 del 15/07/2021 Pag 36 Par. 3.1.2	PIC 31) Il punto di emissione E5S unico per le due caldaie di generazione di vapore ausiliario alimentate a gasolio, Aux A e Aux B, da 48MWt ciascuna, che vengono esercite una di riserva all'altra per un numero di ore inferiore a 1.500 ore/anno [...] PMC N.A.	Si richiede la modifica della prescrizione n.31 del PIC nel periodo di validità della deroga. In particolare, si richiede che le caldaie di generazione di vapore ausiliario possano essere esercite anche contestualmente per un numero di ore inferiore a 1.500 ore/anno per singola caldaia. Il monitoraggio discontinuo delle emissioni continuerà ad essere effettuato come prescritto in AIA con cadenza semestrale (prescr. N.32 del PIC).	La massimizzazione dell'impiego dell'impianto di Brindisi per le finalità dell'articolo 5-bis c.2 del DL 14 del 25/02/2022 e s.m.i. (c.d. "Decreto Ucraina"), potrebbe comportare un maggior utilizzo delle caldaie di generazione di vapore ausiliario per consentire la riduzione dei tempi di avviamento delle unità di produzione. Infatti, l'avviamento di un'unità, che di norma avviene prelevando vapore ausiliario da un'altra unità in esercizio, impedirebbe allo stesso di erogare la massima potenza. Si precisa che le due caldaie di generazione di vapore ausiliario hanno una potenza complessiva inferiore a 100 MWt e pari a 96 MWt. Si precisa la richiesta di deroga rispetta quanto indicato nelle BAT-AEL/Bref e altra normativa europea.	<u>AIA:</u> Ore/anno di funzionamento della caldaia ausiliaria <u>BAT-AEL/Bref:</u> BATC 4 LCP, Considerazioni generali, Classificazione delle unità/degli impianti di combustione in base alla potenza termica nominale totale <u>Norma Europea:</u> Art. 38 e Allegato V parte 3 Direttiva 2010/75/UE (IED) punto 1 e 3